



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 30 ottobre 2007

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE V^a SEZIONE

Doping – C. Tesseramento – C. Vertenze Economiche – Agenti Calciatori

RIUNIONE MARTEDÌ 30/10/2007 – INIZIO ORE 11.00

- 1) Deferimento dell'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING del C.O.N.I.** a carico del calciatore Sputore Nicola, all'epoca dei fatti tesserato per la Euro Chieti 2007 ed attualmente tesserato in favore dell'A.S.D. Virtus Cupello, per violazione dell'art. 2.1 delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.

La C.G.F., visto l'atto di deferimento e gli atti del procedimento, **INFLIGGE** al calciatore Nicola Sputore la sanzione della squalifica per mesi 4 a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione cautelare.
- 2) Deferimento dell'UFFICIO DI PROCURA ANTIDOPING del C.O.N.I.** a carico del calciatore Recchi Alessio, all'epoca dei fatti tesserato per la società Gela Calcio, per violazione dell'art. 2.1 delle Norme Sportive Antidoping del C.O.N.I.

La C.G.F. visto l'atto di deferimento e gli atti del procedimento, **INFLIGGE** al calciatore Alessio Recchi la sanzione della squalifica per anni 1 a decorrere dalla data del provvedimento di sospensione cautelare.